

[Handwritten signature]

N. 846/13 REG.PROV.CAU.
N. 02473/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2473 del 2013, proposto da:

Associazione Enti di Formazione A.S.E.F., Associazione Nazionale Formatori Professionisti (A.N.Fo.P.), Cesia Soc.Coop., Promozioni & Sviluppo M.C.M. S.r.l., Logos Soc.Coop., Associazione Culturale Studi Ibleo, Consorzio Ciaforam, Istituto Europa, Euroform Progettazione e Servizi Formativi di Prest Alberto e C. Sas, C&B Soc. Coop.Sociale, Città del Sole Soc,Coop.Sociale, Staff Relation Soc.Coop., Des S.r.l., Associazione Culturale Alibi Club, I.N.F.A.O.P., Efal Provinciale Ragusa, Ce.S.A.M., Asterisco Associazione Per Lo Sviluppo Socio Economico, Ass.For.Seo, Associazione Euroform, Associazione Isors - Istituto Sociale di Ricerche e Studi, Educational Center Sas di Motta S'Anastasia, Accademia Palladium, A.Pro.Ca Associazione Provinciale Capitani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati

[Handwritten signature]

e difesi dall'avv. Carlo Comandè, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo legale sito in Palermo, via N. Morello N.40;

contro

Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale-Dip.To Reg.Istruzione e Formazione Professionale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge con uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi 81;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del D.A. 23/7/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 29/7/2013, con il quale l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ha approvato le "disposizioni 2013 per l'accREDITamento degli organismi operanti nel territorio della Regione Siciliana";

- del D.A. 23/7/2013, pubblicato nella G.U.R.S. del 29/7/2013, delle allegate "Disposizioni 2013 per l'accREDITamento degli organismi operanti nel territorio della Regione Siciliana" (artt. 7 e 11) e del relativo allegato A (7 e 11) ove in combinato disposto si individuano quali requisiti di ammissibilità della istanza di accREDITamento e/o quali casi di revoca dell'accREDITamento:

l'assenza di liti pendenti e/o contenziosi con l'Amministrazione, codice A 10 dell'allegato A;



- l'attività prevalente, codice A 16 dell'allegato A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale e di Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale-Dip.To Reg.Istruzione e Formazione Professionale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2013 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti l'avv. C. Comandè e l'Avv. dello Stato M. Pollara;;

CONSIDERATO quanto già precisato da questo decidente con ordinanza 784/2013 emessa nell'ambito di separato ricorso (R.G. 2451/2013) avverso il medesimo provvedimento qui gravato, D.A. 23 luglio 2013 "*Disposizioni 2013 per l'accreditamento degli organismi operanti nel territorio della Regione Siciliana*";

RITENUTO di dover confermare l'orientamento espresso in ordine alla sussistenza del prescritto *fumus boni iuris* del ricorso proposto avverso il predetto provvedimento nella parte in cui rispettivamente:
1) all'Allegato A) dell'Allegato 1, punto A.10, prevede l'assenza di liti e/o contenziosi pendenti con l'Amministrazione come requisito di ammissibilità all'accreditamento ed il cui mancato possesso

“impedisce il completamento delle procedure di adeguamento e rilascio di cui all’art.9 delle Disposizioni”; 2) alla lettera i) dell’art.11 prevede la revoca dell’accreditamento in caso di esistenza di liti pendenti e/o contenziosi con l’Amministrazione;

CONSIDERATO altresì che non appare invece priva di razionalità la previsione pure contenuta nel decreto impugnato in ordine al requisito dell’ “attività prevalente” dell’attività degli enti in materia di formazione al fine dell’accreditamento;

RITENUTO in ultimo che le questioni relative alla natura regolamentare o meno del provvedimento impugnato vanno meglio affrontate in sede di merito;

RITENUTO quindi che nei limiti di cui in narrativa la domanda cautelare è meritoria di accoglimento con compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto:

a) sospende i provvedimenti impugnati nella parte in cui rispettivamente: 1) all’Allegato A) dell’Allegato 1, punto A.10, prevede l’assenza di liti e/o contenziosi pendenti con l’Amministrazione come requisito di ammissibilità all’accreditamento ed il cui mancato possesso “impedisce il completamento delle procedure di adeguamento e rilascio di cui all’art.9 delle Disposizioni”; 2) alla lettera i) dell’art.11 prevede la revoca dell’accreditamento in caso di

esistenza di liti pendenti e/o contenziosi con l'Amministrazione;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 ottobre 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario


L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 23-12-13

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



E' copi. conforme all'originale che si rilascia a richiesta
dall'avv. fo Carlo Comandè
per gli usi di legge.

Si compone di n. due fascicoli più questa.
23 DIC. 2013

Palermo, li _____



IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE

Sezione Seconda

Arca